

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

e

COMUNE DI ROMA

Visti:

- l'art. 3 della Costituzione che afferma “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”;
- l'art. 21 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea” approvata il 14 novembre 2000 che vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”;
- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- il D.Lgs 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione della summenzionata Direttiva che in particolare istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela;
- la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- il D.lgs 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della summenzionata Direttiva;
- il Libro Verde del maggio 2004 della commissione Europea, Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e pari opportunità, Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione Europea allargata con cui si stabilisce che i principi di parità di trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell'individuo alla base dell'unione Europea;
- il D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero” e successive modifiche;

- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero”;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la L.R. 14 luglio 2008, n. 10 “Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati”;
- lo Statuto del Comune di Roma;
- la nota protocollo n. 66837 del 5 ottobre 2009 con la quale l’UNAR operante presso il Dipartimento per le Pari Opportunità ha proposto al Comune di Roma di definire un protocollo di intesa attraverso il quale programmare azioni di sistema di ambito cittadino finalizzate alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione;
- l’opportunità di aderire alla proposta in oggetto, prevedendo, in particolare, l’attivazione di ogni iniziativa utile all’istituzione di un apposito Osservatorio cittadino di prevenzione e contrasto delle discriminazioni che operi in stretta e sinergica connessione con il Contact Center dell’UNAR stesso;

Tutto ciò visto e considerato le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

Articolo 1 – Impegni comuni

Il Comune di Roma e il Dipartimento per le Pari Opportunità si impegnano a:

- a) definire e promuovere annualmente – a partire dalla Settimana contro la violenza nelle Scuole e dalla Settimana d’azione contro il Razzismo - iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell’anti-discriminazione con particolare riferimento al mondo giovanile, a quello sportivo e alle scuole;
- b) partecipare, con il coinvolgimento anche degli altri soggetti pubblici e privati interessati, a bandi e programmi nazionali ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;
- c) collaborare a iniziative di formazione finalizzate ad una migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;
- d) realizzare momenti costanti di formazione e aggiornamento rivolti ad operatori del Comune e delle Aziende e Società comunali;
- e) organizzare iniziative periodiche di incontro con le associazioni iscritte al Registro di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 215/2003 aventi sede ed operanti nel territorio regionale, nonché con le altre associazioni operanti nel settore delle discriminazioni.

Articolo 2 – Impegni assunti dal Dipartimento per le Pari Opportunità

Il Dipartimento per le Pari Opportunità attraverso l’Unar si impegna in particolare a:

- a) produrre strumenti e materiali volti alla sensibilizzazione, all’informazione e alla prevenzione dei comportamenti xenofobi e discriminatori ecc. e alla promozione della consapevolezza sui diritti;
- b) individuare propri esperti e proprie figure di riferimento quali docenti per i moduli formativi e di aggiornamento che il Comune di Roma intenda organizzare al fine di fornire gli strumenti

- conoscitivi e operativi più adeguati alle figure professionali impegnate in specifici ambiti e settori (Trasporti, Sanità, Sociale, Pari Opportunità, etc.);
- c) rendere disponibile gratuitamente il sistema informativo del Contact Center UNAR ai fini della istituzione dell'Osservatorio cittadino contro le discriminazioni di cui al successivo articolo 3;
 - d) contribuire alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 1 del presente protocollo;

Articolo 3 – Attività propedeutiche alla istituzione dell'Osservatorio cittadino contro le discriminazioni e definizione delle sue funzioni

Il Sindaco di Roma si impegna a promuovere una proposta di deliberazione di istituzione di un Osservatorio cittadino di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, quale organismo di garanzia con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti dei cittadini vittime di discriminazioni.

Il Comune, attraverso l'istituendo Osservatorio, si propone di coordinare, d'intesa con l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica operante presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, più brevemente denominato UNAR, le reti territoriali di sportelli legali e di associazioni di settore operanti sul territorio, al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni, garantendo risorse adeguate e sostenendo l'attività dei nodi territoriali. All'istituendo Osservatorio possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte di singoli cittadini o da realtà associative.

L'istituendo Osservatorio, quale organismo di garanzia con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti dei cittadini vittime di discriminazioni, avrà le seguenti funzioni:

1. monitoraggio delle attività delle reti territoriali di sportelli legali e di Associazioni di settore operanti sul territorio comunale;
2. esame di eventuali segnalazioni di fenomeni discriminatori che possono pervenire anche da parte di singoli cittadini o da realtà associative e denuncia degli stessi qualora ne ricorrano i presupposti di legge;
3. elaborazione di strumenti per il monitoraggio, l'analisi ed il contrasto legale di qualsiasi fenomeno discriminatorio;
4. raccolta di dati, elaborazione e analisi degli stessi attraverso la messa in rete con il sistema informatico del Contact Center dell'UNAR, tale da consentire la più efficace raccolta, lettura ed elaborazione dei dati concernenti il fenomeno sul territorio comunale;
5. ricerca e studio sul fenomeno del razzismo e delle altre forme di discriminazione sia a livello regionale che a livello nazionale.

Il Comune e il Dipartimento per le Pari Opportunità, attraverso l'istituendo Osservatorio, svilupperanno ogni utile rapporto di sinergica collaborazione con i Consiglieri Aggiunti e la Consulta cittadina per la rappresentanza delle Comunità straniere, con il Consiglio territoriale per l'immigrazione presso la Prefettura di Roma, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e gli altri Enti ed Istituzioni interessati.

L'istituendo Osservatorio potrà inoltre audire, nel corso delle proprie riunioni, in aggiunta ad Enti ed Istituzioni interessate per i rispettivi ambiti di competenza, anche associazioni e organismi di rappresentanza operanti negli specifici ambiti di competenza, nonché enti ed organismi iscritti nei Registri di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del DPR 31 agosto 1999, n. 394, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 215/2003 e in quello di cui all'art. 27 della L.R. n. 10/2008.

Articolo 4 – Tavolo tecnico di coordinamento

Per il monitoraggio del presente protocollo, per la progettazione delle iniziative, il confronto e lo scambio di informazioni, la promozione di strategie di intervento congiunte e la promozione di buone prassi è istituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da n. 4 membri, di cui 2 designati

dal Comune di Roma e 2 dal Dipartimento per le Pari Opportunità, che verrà successivamente formalizzato.

Il comitato, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito e si riunisce con cadenza bimestrale, ha i seguenti compiti:

- a) redigere il progetto per la costituzione e il funzionamento dell'istituendo Osservatorio che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale;
- b) definire i requisiti minimi per l'attivazione ed il funzionamento dei nodi territoriali antidiscriminazione;
- c) coinvolgere, nell'ambito delle attività di cui ai punti a) e b) del presente articolo, le parti sociali e le figure istituzionali ritenute più opportune (es: difensori civici, consigliere per le pari opportunità, Consulte locali, URP, giudici di pace, patronati, centri antiviolenza, associazioni di migranti e di tutela dei diritti, associazioni iscritte al registro regionale, associazioni di donne migranti, organizzazioni per la tutela dei diritti dei disabili, delle persone anziane, degli omosessuali etc.);
- d) programmare le attività comuni di cui all'articolo 1 del presente protocollo;
- e) sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo;
- f) diffondere i contenuti della presente intesa a livello locale, regionale e nazionale promuovendone la coerente realizzazione.

Articolo 5 – Durata

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni tre, rinnovabili per uguale durata, a decorrere dalla data di approvazione del Protocollo stesso da parte dei rispettivi contraenti.

Articolo 6 – Modifiche e integrazioni al Protocollo

Qualsiasi modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere apportata in forma scritta e previa approvazione mediante apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Il Ministro per le Pari Opportunità

Maria Rosaria Carfagna

Il Sindaco

Giovanni Alemanno